

# S T A T U T O

## ASSOCIAZIONE KIBINTI OdV

### Art. 1 - Denominazione

1. È costituita l'associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE KIBINTI OdV"**

di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

2. La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) alla data di iscrizione nel R.U.N.T.S. come previsto dalla circolare Ministero del Lavoro 20/2018.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Concorezzo (MB), alla via Meda n. 2 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può inoltre istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località in Italia e all'estero.

### Art. 2 - Finalità


1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende programmare e gestire interventi a breve e medio termine per contribuire allo sviluppo e all'au-

topromozione delle popolazioni in gravi difficoltà economiche e sociali; programmare e sostenere attività di formazione e promozione sociale di cittadini del Sud del mondo, anche mediante l'accoglienza in Italia; sostenere le attività pastorali e/o sociali promosse nel Sud del mondo da associazioni, missionari, diocesi, parrocchie o comunità; conoscere e far conoscere le realtà dei Paesi poveri, promuovendo un'informazione attenta alle condizioni di vita delle persone più svantaggiate; sensibilizzare le istituzioni ed i mass-media, sia a livello locale che nazionale, per una maggiore attenzione ai problemi del Sud del mondo; diffondere proposte pratiche e nuovi stili di vita; favorire in Italia l'integrazione degli immigrati provenienti da Paesi poveri; promuovere interventi formativi sui temi dell'educazione alla mondialità e del dialogo interculturale/interreligioso.

### **Art. 3 - Attività principali**

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si impegna a:

- 1) porre al centro del proprio intervento l'interesse di tutti coloro che frequentano e sono iscritti all'Associazione;
  - 2) effettuare azioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
- 

di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5) promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tutte le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri soci, tuttavia l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti, anche ricorrendo ai propri soci, stipendiati esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Tutti i soci possono essere rimborsati dall'Associazione di eventuali spese vive sostenute, previa presentazione della relativa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 - Attività complementari**

L'Associazione potrà inoltre:

1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni (e/o essere



sostenuta) da Enti Pubblici e/o privati, aziende o società, per la gestione di locali, uffici, impianti sportivi di loro proprietà atte per il coinvolgimento e raggiungimento della missione dell'Associazione;

2) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, regionale e/o nazionale;

3) collaborare con servizi sociali, servizi pubblici, ospedali, ambulatori, scuole di ogni ordine e grado, famiglie ed altri eventuali soggetti nel rispetto delle competenze reciproche;

4) favorire la socializzazione dei soci e/o terzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, mostre, mercatini, ecc., sia mediante sostegno di altre realtà associative presenti nel territorio,

5) organizzare e allestire autonomamente, ma anche in collaborazione e/o su richiesta di Enti Pubblici e/o privati, aziende e società, ed altre realtà associative presenti sul territorio eventi, mostre pittoriche, fotografiche, raccolte di poesie, racconti, testimonianze, ecc.;

6) allestire e gestire bar e/o punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci e a terzi,

7) esercitare senza scopo di lucro attività di natura commer-



ciale e di raccolta fondi esclusivamente per autofinanziamento, progetti ed iniziative relative alla missione dell'Associazione. In tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative fiscali vigenti,

8) svolgere in generale le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, privati, aziende, società e altre associazioni, scuole e altro.

L'associazione, dunque può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 5 - Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 - Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come asso-

ciati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari o benemeriti.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali

contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio direttivo determina annualmente il contributo minimo da versare per ciascuna categoria di soci.

4. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e. di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento in-



terno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo associativo;

c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, mancato versamento del contributo associativo, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. Il mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi comporta l'esclusione del socio.

5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.



6. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Segretario e il Tesoriere;
- e) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del



consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal

consiglio direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, inviato anche tramite e-mail, da recapitarsi ai soci almeno sette giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede so-



ciali almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

6. I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso

V

in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 15 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorrenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla no-

mina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno uno o più Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, o Segretario/Tesoriere.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle de liberazioni dell'assemblea;
2. curare organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
3. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre:

1. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
2. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle As-

semblee con voto consultivo;

3. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.


Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

**Art. 17 - Il Presidente**





1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

\* ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

\* dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

\* può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

\* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

\* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

\* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

\* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per

impedimento del Presidente.

#### **Art. 18 - Il Segretario - Tesoriere**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di As-semblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

2. Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare almeno trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. Se collegiale, nella prima riunione dell'organo di controllo viene nominato il Presidente al suo interno.

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita


all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**Art. 20 - Gratuità degli incarichi**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

**Art. 21 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 

2. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

3. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 22 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) fondo di dotazione iniziale;
- b) contributi associativi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

#### **Art. 23 - Scritture contabili**

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto



dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

**Art. 24 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando, contestualmente, l'ammontare della quota sociale annua e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.


3. Entro il 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la propria relazione sull'attività dell'associazione, per sottoporli entrambi all'approvazione dell'assemblea entro i trenta giorni successivi.

4. L'associazione non distribuisce, né direttamente né indirettamente, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve. Utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

5. Il bilancio resta depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci e dei soggetti che abbiano disposto elargizioni a favore dell'associazione.

**Art. 25 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione



trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.


I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 26 - Scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria, con il voto



favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. L'assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell'associazione e nomina uno o più liquidatori.

#### **Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



